



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche del mare

AVVISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI SVILUPPO, RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DI PORTICCIOLI, APPRODI E BORGHİ MARINARI UBICATI NEL TERRITORIO DI COMUNI LITORANEI ITALIANI, UNIONI DI COMUNI, COMUNITA' ISOLANE E DI ARCIPELAGO, CON POPOLAZIONE RESIDENTE NON SUPERIORE A 30.000 ABITANTI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 4-bis, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di coordinare, indirizzare e promuovere l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 12, comma 2, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, nonché l'articolo 12, comma 11, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti;

VISTO il decreto- legge 15 maggio 2024, n. 63, recante *“Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e, in particolare, l'articolo 12, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le Politiche del mare, con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'attività strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare previste dall'articolo 4-bis

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ha, conseguentemente, previsto, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022, e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche del mare;

VISTA la legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 725, che, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 509 recante *“Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante: *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, e, in particolare, l'articolo 21-bis che disciplina le competenze del Dipartimento per le politiche del mare;

VISTO il Piano del Mare per il triennio 2023-2025, approvato con delibera del Comitato interministeriale per le politiche del mare in data 31 luglio 2023 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2023;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2024 in materia di *“Misure di coordinamento delle politiche del mare”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 21 agosto 2024, che ha modificato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, disciplinando il Dipartimento per le politiche del mare e individuando la data di soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024, che ha istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dell'esercizio finanziario 2025, il centro di responsabilità n. 19 *“Politiche del mare”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2024 con il quale è stato conferito all'Ammiraglio di Squadra Pierpaolo RIBUFFO l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri;

TENUTO CONTO che il citato articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 prevede che *“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al presente comma nonché i criteri per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo”*;

VISTO il Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 luglio 2025 e ss.mm.ii. che ha stabilito i settori di intervento ammissibili al finanziamento ed i criteri per la ripartizione delle risorse del *“Fondo per l'economia del mare”*;

CONSIDERATI prioritari gli obiettivi di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili nonché di diffondere la cultura del mare, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del mare, alla biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse marine, per il triennio 2025-2027, attraverso:

- a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini;
- b) progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, anche attraverso l'utilizzo di media tradizionali, digitali e piattaforme online o la concessione del patrocinio ad iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale legate al mare;
- CONSIDERATO**, pertanto, che nel 2025 il 70% delle risorse disponibili deve essere destinato a finalità di sostegno, sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini, e la rimanente quota del 30% ad iniziative di carattere divulgativo e promozionale della marittimità nazionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, rispettivamente commi 3 e 4, del Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 luglio 2025;
- CONSIDERATO** che il miglioramento delle condizioni di vita nei territori marini passa anche attraverso politiche ed iniziative che abbracciano l'intera "*blue economy*", fino ad includere la necessità di assicurare un maggiore livello di sicurezza;
- CONSIDERATA** la necessità di attuare progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità caratterizzate da una antica cultura marinara, comprese le isole minori marine, in maniera da assicurare la mitigazione dei rischi naturali, il contrasto dello spopolamento, il godimento dei servizi primari, la accessibilità e la mobilità ed una attività turistica compatibile;
- CONSIDERATA** la necessità, attraverso la realizzazione di progetti e iniziative di carattere divulgativo e promozionale, di diffondere un'adeguata conoscenza del mare e di promuovere comportamenti, individuali e collettivi, compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che ha inserito, tra i suoi obiettivi fondamentali, il goal n. 14 «Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine»;
- CONSIDERATA**, a tali fini, l'esigenza di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine, l'uso sostenibile delle risorse marine, nonché la genesi di una cittadinanza blu imperniata anche sulla partecipazione e la comprensione dei valori marini, in relazione ad ambiti quali quelli della geografia del mare, della biologia marina, della letteratura marina, dell'etologia, dei cambiamenti climatici, dello sfruttamento delle risorse ittiche, della valorizzazione dell'energie rinnovabili marittime e degli interventi ecocompatibili;
- RITENUTA** la necessità di valorizzare i borghi marinari come elemento identitario delle comunità costiere italiane nonché di tutelare e diffondere la cultura del mare, delle sue risorse e delle antiche maestranze del mare;
- RITENUTO** necessario procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024, assicurando il coinvolgimento di soggetti, pubblici e privati;
- CONSIDERATO** che, l'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 luglio 2025, dispone che il Capo del dipartimento per le politiche del mare provveda a definire:
- a) le finalità, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che possono formare oggetto di proposte progettuali, tenendo conto, altresì, della necessità di valorizzare i borghi marinari e le antiche maestranze del mare;
 - b) le modalità di presentazione delle medesime proposte progettuali, corredate dal codice unico di progetto (CUP), se relative ad interventi soggetti all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la relativa istruttoria;
 - c) i criteri di priorità nella concessione dei contributi;
 - d) le forme di monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione dei progetti finanziati, anche tramite i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato in presenza di interventi soggetti all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - e) le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti finanziati e all'erogazione dei contributi;
 - f) le ipotesi di revoca e le conseguenti modalità di riversamento al bilancio dello Stato;

VISTO il provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del mare in data 6 agosto 2025 che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la promozione di un'economia e una crescita blu sostenibili di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

CONSIDERATO che, nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, il 70 % delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la promozione di un'economia e una crescita blu sostenibili deve essere destinato a progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità caratterizzate da una antica cultura marinara, comprese le isole minori marine, in maniera da assicurare la mitigazione dei rischi naturali, il contrasto dello spopolamento, il godimento dei servizi primari, la accessibilità e la mobilità ed una attività turistica compatibile;

CONSIDERATO che per l'anno 2025, lo stanziamento complessivo del Fondo per lo sviluppo e la promozione di un'economia e una crescita blu sostenibili ammonta a 3.000.000 di euro di cui 2.100.000 devono essere destinati ai predetti progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini;

CONSIDERATO che i porticcioli e gli approdi turistici rappresentano un patrimonio strategico per la valorizzazione del litorale italiano, non solo in termini di mobilità e nautica da diporto, ma anche come poli attrattivi per il turismo culturale, naturalistico ed enogastronomico, contribuendo allo sviluppo economico, sociale e ambientale delle zone costiere;

CONSIDERATO che i porticcioli pescherecci sono nodi vitali per l'economia sostenibile del mare e per le comunità costiere;

CONSIDERATO che la riqualificazione dei borghi marinari favorisce l'inclusione, il ritorno dei giovani e la rigenerazione urbana rafforzando il legame tra mare e comunità e creando occupazione e benessere sociale;

CONSIDERATO che contribuire a finanziarie progetti di sostenibilità ambientale, miglioramento infrastrutturale e valorizzazione di porticcioli, approdi turistici e pescherecci e borghi marinari significa contribuire a un modello di sviluppo territoriale più equilibrato, innovativo e resiliente;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno indire, con apposito Avviso, una procedura per la selezione di proposte progettuali finalizzata al finanziamento di interventi di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei borghi marinari, dei porticcioli e degli approdi turistici e pescherecci al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità caratterizzate da una antica cultura marinara con oneri a carico del capitolo 313 p.g. 1 *"Sostegno economia del mare"* della Presidenza del Consiglio dei Ministri in gestione al CdR n. 19 *"Politiche del mare"*;

EMANA

IL SEGUENTE AVVISO

Articolo 1 ***(Oggetto)***

1. Il presente Avviso disciplina le modalità di presentazione e di selezione delle proposte progettuali relative allo sviluppo, all'ammodernamento e alla riqualificazione urbanistica, ambientale e funzionale di porticcioli e approdi turistici o pescherecci, nonché di borghi marinari ubicati nei territori di Comuni litoranei, Unioni di Comuni e Comunità isolate e di arcipelago, come definite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione residente fino a 30.000 abitanti, ed è articolato in due distinti lotti di intervento:

- a) Lotto "A" – Progetti di sviluppo, valorizzazione, riqualificazione ed ammodernamento di porticcioli e approdi turistici e pescherecci: interventi volti allo sviluppo e alla valorizzazione e messa in sicurezza delle strutture portuali e delle aree demaniali marittime funzionali al miglioramento della mitigazione dei rischi naturali, della vivibilità locale e allo sviluppo

economico e turistico sostenibile delle zone costiere, all'efficientamento energetico di edifici e impianti, all'installazione di fonti rinnovabili e alla tutela dei fondali marini;

- b) Lotto "B" – Progetti di sviluppo, valorizzazione, riqualificazione e ammodernamento dei borghi marinari: interventi mirati a sviluppare o recuperare le infrastrutture urbane, il patrimonio edilizio storico, sociale e culturale e le architetture tipiche (facciate, pavimentazioni, spazi pubblici), a migliorare la mitigazione dei rischi naturali, l'accessibilità, la mobilità, il godimento di servizi primari, l'attività turistica compatibile, la vivibilità urbana, con spazi pedonali, servizi e soluzioni di mobilità sostenibile, l'efficientamento energetico di edifici e impianti, l'installazione di fonti rinnovabili e la tutela dei fondali marini.

Nel caso di Unioni di Comuni, Comunità isolate o di arcipelago, il limite di 30.000 abitanti si riferisce alla popolazione residente complessiva dei Comuni facenti parte dell'Unione, secondo i dati ISTAT più recenti.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Articolo 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Avviso, si applicano le seguenti definizioni:

- a) Proponenti: soggetti ammessi a partecipare alla procedura ai sensi dell'articolo 4;
- b) Beneficiari: soggetti che stipulano l'Accordo di cui all'articolo 10, comma 9;
- c) Proposta progettuale: proposta rispondente ai requisiti previsti dal successivo articolo 5;
- d) Legale rappresentante o Dichiarante: persona fisica autorizzata a rappresentare giuridicamente - anche a mezzo di apposita procura - il Proponente nei confronti dell'Amministrazione. Tale soggetto è abilitato a presentare, in nome e per conto del Proponente, la candidatura secondo le modalità previste dal presente Avviso;
- e) Divieto di doppio finanziamento: principio secondo cui il medesimo costo riferito a un intervento non può essere rimborsato più di una volta. Fermo restando tale divieto, è ammesso il cofinanziamento, inteso come la combinazione di diverse forme di sostegno pubblico e/o privato, cumulabili per la copertura di differenti quote di un medesimo progetto, anche al fine di completarne o migliorarne la funzionalità. Ogni forma di cofinanziamento, sia esso nazionale, europeo o internazionale, pubblico o privato, deve essere dichiarato in sede di presentazione della proposta progettuale;
- f) Comune litoraneo: comune che abbia parte della propria circoscrizione territoriale ricadente sul demanio marittimo; nel caso di unioni di comuni, il requisito si considera soddisfatto se almeno uno dei comuni appartenenti all'unione rientra nella predetta definizione di Comune litoraneo, indicando esplicitamente quali comuni possiedano tale qualifica.
- g) Porticciolo turistico: area del demanio marittimo ricadente nella circoscrizione territoriale di un Comune litoraneo con popolazione residente non superiore a 30.000 abitanti, costituita da approdi, moli, banchine o da altre strutture, amovibili o inamovibili, realizzate a terra o a mare, dedicata, in funzione della destinazione d'uso stabilita dall'ente gestore, al rifugio, all'ancoraggio e all'ormeggio di unità da diporto;
- h) Porticciolo peschereccio: area del demanio marittimo ricadente nella circoscrizione territoriale di un Comune litoraneo con popolazione residente non superiore a 30.000 abitanti, costituita da approdi, moli, banchine o da altre strutture, amovibili o inamovibili, realizzate a terra o a mare, dedicata, in funzione della destinazione d'uso stabilita dall'ente gestore, al rifugio, all'ancoraggio e all'ormeggio di unità da pesca;
- i) Approdo turistico: sezione di porto polifunzionale marittimo, ricadente nella circoscrizione territoriale di un Comune litoraneo con popolazione residente non superiore a 30.000 abitanti, che può includere servizi accessori ma non costituisce un porto autonomo;
- j) Approdo peschereccio: sezione di porto polifunzionale marittimo, ricadente nella circoscrizione territoriale di un Comune litoraneo con popolazione residente non superiore a

- 30.000 abitanti, riservata all'esercizio dell'attività professionale della pesca, che può includere servizi accessori ma non costituisce un porto autonomo;
- k) Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
 - l) Unità da pesca (nave peschereccia, peschereccio): un'unità adibita alla ricerca e alla cattura di organismi acquatici viventi;
 - m) Borgo marinaro: piccolo insediamento urbano litoraneo con accesso diretto al mare, caratterizzato da specifici elementi storici o architettonici e con una o più delle seguenti caratteristiche:
 - presenza di elementi tipici della tradizione marinara;
 - esistenza di una economia legata al mare, come pesca, mitilicoltura, piccola marineria, artigianato navale, turismo marino;
 - presenza di un porticciolo turistico o peschereccio;
 - esistenza di itinerari costieri e di attività artigianali, culturali o turistiche collegate al mare;
 - presenza di manifestazioni ed eventi legati alla cultura del mare e alla memoria storica della pesca;
 - presenza di mercati ittici locali o attività di trasformazione e vendita diretta del pescato;
 - presenza di imprese locali specializzate in lavorazioni artigianali collegate alla vita marina;
 - n) Identità marinara: l'insieme dei caratteri storici, culturali, sociali ed economici che qualificano una comunità costiera in relazione al mare, manifestandosi nelle tradizioni, nelle pratiche lavorative, nelle espressioni rituali e simboliche, nonché nelle architetture e nei manufatti che testimoniano il rapporto continuativo tra la comunità stessa e l'ambiente marino;
 - o) Fruibilità turistica sostenibile: la condizione in cui gli spazi, le infrastrutture e i servizi del borgo marinaro risultano accessibili e godibili da parte dei visitatori senza compromettere la capacità di carico ambientale e sociale del luogo, assicurando l'inclusione delle persone con disabilità e la riduzione degli impatti generati dalla mobilità, dall'uso delle risorse e dalla gestione dei rifiuti;
 - p) Mitigazione di rischi naturali: l'insieme di interventi strutturali e non strutturali volti a ridurre in modo misurabile la pericolosità e/o l'esposizione a fenomeni naturali incidenti sui porticcioli, sugli approdi e sui borghi marinari, con particolare riferimento a erosione costiera, mareggiate, allagamenti, frane, eventi meteoclimatici estremi e sismicità;
 - q) Dipartimento: Dipartimento per politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 3 ***(Risorse finanziarie)***

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a euro 2.100.000,00 così ripartita:
 - Lotto "A": 1.000.000 euro;
 - Lotto "B": 1.100.000 euro.
2. Il contributo massimo concedibile è di 100.000,00 euro lordi per ciascuna proposta progettuale.
3. Per progetti di importo superiore al tetto massimo finanziabile ai sensi del precedente comma 2 è fatto, in ogni caso, obbligo al Proponente di garantire la copertura e di dare completa attuazione all'intero progetto per il 100% del relativo valore economico. Il medesimo obbligo di integrale copertura sussiste per le spese non finanziabili ai sensi delle disposizioni di cui al successivo articolo 7.
4. Qualora residui una parte della dotazione finanziaria assegnata a un determinato lotto, tale eccedenza sarà destinata ai soggetti risultati idonei, e non ancora beneficiari, nell'altro lotto, ove esistenti.

Articolo 4 **(Soggetti ammissibili)**

1. Possono partecipare alla presente procedura, in qualità di Proponenti, i Comuni litoranei e le Unioni di Comuni, nonché le Comunità isolate e di arcipelago, come definite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione residente non superiore a 30.000 abitanti, e le strutture sanitarie e scolastiche pubbliche ivi insistenti, titolari o gestori delle aree pubbliche o di zone urbane costiere oggetto della proposta.
2. Se la finalità della proposta progettuale rientra in una delle funzioni delegate a un'Unione di Comuni, la domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata esclusivamente dall'Unione e la delega della relativa funzione deve risultare perfezionata in data antecedente all'inoltro della domanda stessa.
3. I requisiti di partecipazione previsti dal presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicata e mantenuti fino all'ultimazione degli interventi.
4. Per vedere riconosciuto l'intero finanziamento, è necessario comprovare integralmente la realizzazione del progetto.
5. Il Proponente idoneo, all'esito dell'aggiudicazione del finanziamento, è tenuto ad attivare tutte le iniziative necessarie per acquisire lavori, beni e servizi, nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici ed è responsabile della completa realizzazione del progetto nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente Avviso.

Articolo 5 **(Contenuto delle proposte progettuali)**

1. Le proposte progettuali, da allegare alla domanda di partecipazione (*Allegato 1*) di cui al successivo articolo 9, dovranno essere presentate a pena di esclusione secondo lo schema indicato nell'*Allegato 2* del presente Avviso "*Proposta progettuale*", che ne costituisce parte integrante, e dovranno contenere, in particolare:
 - a) una breve relazione sintetica, con l'indicazione degli elementi essenziali del progetto, dell'oggetto e delle finalità perseguite ai sensi dell'articolo 1, nonché del tipo di intervento per cui si richiede il finanziamento tra quelli elencati all'articolo 6;
 - b) una relazione tecnica del progetto, comprensiva di eventuali elaborati grafici e/o tavole esplicative, unitamente a un'analisi di contesto (*per servizi e forniture*) oppure la relazione generale e la relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) o del progetto esecutivo, comprensiva di elaborati grafici e/o tavole esplicative (*per i lavori*);
 - c) l'attestazione di soddisfare i requisiti previsti nel presente Avviso, secondo le definizioni di cui all'articolo 2;
 - d) l'attestazione dell'assenza di doppio finanziamento, come indicato dall'articolo 2, lettera e);
 - e) il cronoprogramma, il quadro economico dell'intervento, il piano temporale di spesa e, ove previsto, il piano economico-finanziario.Si precisa che l'Avviso è rivolto esclusivamente a progetti nuovi o già progettati e approvati, a condizione che non sia stato avviato alcun intervento alla data di presentazione della domanda.
2. Ogni Proponente può presentare una sola proposta, in forma singola o associata, per uno solo dei due lotti. Nell'ipotesi in cui un medesimo Comune presenti una pluralità di domande, sarà esaminata unicamente la proposta presentata in forma associata con altro Comune, ovvero, in assenza di candidature associate, quella avente il maggiore valore economico. Nel caso di Unioni di Comuni, l'intervento proposto dovrà insistere nel territorio di un Comune litoraneo facente parte dell'Unione.

3. Si precisa che sarà motivo di esclusione la mancata trasmissione, entro il termine indicato, delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti dal Dipartimento, siano essi di carattere amministrativo che tecnico.
4. Il Dipartimento si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso.

Articolo 6 **(Tipologie di interventi ammissibili)**

1. Le proposte progettuali di sviluppo, riqualificazione ed ammodernamento di cui all'articolo 1, lettera a) (Lotto "A") devono riguardare una delle seguenti tipologie di intervento:
 - a) rimozione di elementi degradati e recupero di opere e manufatti con valenza storico sociale turistica o culturale;
 - b) messa in sicurezza, riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture portuali e miglioramento della loro fruibilità;
 - c) interventi per lo sviluppo e l'implementazione dell'efficienza energetica di opere e impianti portuali;
 - d) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, asserviti alle esigenze funzionali del porticciolo;
 - e) installazione di colonnine di ricarica per unità da diporto o da pesca a propulsione elettrica;
 - f) acquisto di mezzi per la raccolta e la rimozione di rifiuti presenti nelle aree demaniali marittime ricadenti nei porticcioli e nei relativi specchi acquei;
 - g) interventi di bonifica dai rifiuti dei fondali degli specchi acquei dei porticcioli;
 - h) interventi per il mantenimento della profondità dei fondali necessari per la navigazione in sicurezza delle unità da diporto o da pesca che vi approdano;
 - i) interventi per la mitigazione dei rischi naturali;
 - j) installazione di strumenti e tecnologie per la riduzione dell'inquinamento marino negli specchi acquei dei porticcioli;
 - k) interventi per migliorare l'accessibilità, la mobilità, il godimento di servizi primari, l'attività turistica compatibile.
2. Le proposte progettuali di sviluppo, riqualificazione ed ammodernamento di cui all'articolo 1, lettera b) (Lotto "B") devono riguardare una delle seguenti tipologie di intervento:
 - a) valorizzazione di lungomari, piazze ed altre aree demaniali marittime;
 - b) rifacimento delle superfici di pavimentazione di spazi pubblici, facciate di opere e manufatti pubblici o privati e illuminazione pubblica;
 - c) realizzazione o adeguamento di infrastrutture pubbliche destinate a servizi primari, quali mobilità, accessibilità, scuola e sanità;
 - d) interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
 - e) iniziative finalizzate alla promozione dell'identità marinara e delle tradizioni locali;
 - f) miglioramento della fruibilità turistica sostenibile;
 - g) sviluppo e valorizzazione di infrastrutture leggere per l'accoglienza e la mobilità sostenibile, compresa quella dolce;
 - h) progetti e soluzioni digitali per la promozione e l'accessibilità del patrimonio culturale;
 - i) interventi per la mitigazione dei rischi naturali;
 - j) progetti per l'efficientamento energetico di edifici e impianti, l'installazione di fonti rinnovabili e la tutela dei fondali marini.
3. Non sono ammesse proposte progettuali aventi ad oggetto:
 - a) fabbricati non conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di edilizia e urbanistica;
 - b) fabbricati che, al momento della presentazione della domanda, non siano stati oggetto di sanatoria.

4. Ai fini del presente Avviso, non sono ammissibili interventi che interessino opere, costruzioni o complessi di strutture, amovibili o inamovibili, realizzate, a terra o a mare, da soggetti titolari di concessione demaniale marittima e non ancora acquisite dallo Stato ai sensi dell'art. 49 del Codice della navigazione.

Articolo 7 (Spese ammissibili)

1. Sono considerate ammissibili le spese riguardanti:
 - a) opere strutturali e impiantistiche collegate all'intervento;
 - b) servizi e forniture collegate all'intervento;
 - c) attività tecniche (progettazione, collaudi, direzione lavori) entro il 15% del costo dell'opera;
 - d) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) effettivamente sostenuta per i costi di cui alle lettere a) e b) e c), se non recuperabile in base alla normativa vigente.
2. Le spese di cui al comma 1 devono:
 - a) rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente Avviso;
 - b) essere pertinenti e riconducibili al CUP del progetto proposto;
 - c) essere coerenti con le finalità ed i contenuti degli interventi proposti.
3. Non sono ammissibili al finanziamento le spese relative all'acquisto di terreni o fabbricati, né le spese sostenute o contratte in data antecedente a quella di presentazione della domanda.

Articolo 8 (Ammissibilità delle proposte progettuali)

1. Le proposte progettuali devono essere presentate dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 4, nel rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 9, nonché in conformità a tutte le disposizioni di cui al presente Avviso.
2. I requisiti di ammissibilità della proposta progettuale saranno oggetto di specifica dichiarazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

Articolo 9 (Termine e modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 17 febbraio 2026, utilizzando obbligatoriamente il modello di cui all'Allegato 1 "*Domanda di partecipazione*", mediante invio a mezzo

posta	elettronica	certificata	(PEC)
-------	-------------	-------------	-------

 all'indirizzo dipartimento.politichedelmare@pec.governo.it. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine, fa fede la ricevuta di avvenuta consegna PEC comprovante la ricezione da parte del Dipartimento.
2. La domanda di partecipazione, di cui al comma 1, deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Proponente o da un suo delegato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.
3. La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione, nonché da tutti gli elementi indicati all'articolo 6:
 - a) *Proposta progettuale* in base al Lotto per il quale si presenta la domanda (Allegato 2 "*Proposta progettuale Lotto "A"*" oppure Allegato 2 "*Proposta progettuale Lotto "B"*");
 - b) atto in forza del quale il firmatario è autorizzato alla sottoscrizione della Domanda di partecipazione (ove necessario), redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 3 - "*Atto di delega alla sottoscrizione domanda di partecipazione*";

- c) delibera o altro atto formale, con cui si dispone la partecipazione alla presente procedura. Per le Unioni di Comuni, le Comunità isolate e di arcipelago, statuto o provvedimento di attribuzione della funzione relativa alla proposta progettuale, nonché provvedimento unionale con il quale si dispone la partecipazione al presente Avviso da parte dell'Unione di Comuni, la Comunità isolate e di arcipelago per conto dei Comuni interessati.
4. Il rispetto del termine di presentazione della domanda, di cui al comma 1, rimane in ogni caso a carico del Proponente.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

Articolo 10

{Modalità di svolgimento della procedura}

1. I Proponenti possono trasmettere le proposte progettuali, conformemente alle modalità stabilite nel presente Avviso. Le domande di partecipazione pervenute sono sottoposte a cura del I Ufficio del Dipartimento all'istruttoria amministrativa volta alla verifica della ricevibilità, completezza e ammissibilità ai sensi degli articoli 8 e 9.
2. All'esito dell'istruttoria di cui al comma 1, le domande ritenute ammissibili sono sottoposte, a cura del Responsabile del procedimento, all'esame di un'apposita Commissione tecnica, composta da tre membri designati dal Capo del Dipartimento. La Commissione opera quale organo collegiale interno al Dipartimento, con funzioni esclusivamente valutative e non decisorie.
3. La Commissione tecnica procede unicamente alla valutazione delle proposte progettuali dichiarate ammissibili, secondo i criteri e i punteggi stabiliti all'articolo 11 del presente Avviso. Per ciascun progetto, attribuisce un punteggio in centesimi, elabora la graduatoria di merito e la trasmette al Responsabile del procedimento.
4. Il Responsabile del procedimento e la Commissione tecnica possono richiedere in forma scritta, tramite PEC, chiarimenti ed eventuali integrazioni documentali. Le eventuali richieste indicheranno un termine perentorio di cinque giorni dalla data di trasmissione, entro il quale il Proponente è tenuto, a pena di esclusione, a produrre le integrazioni o i chiarimenti richiesti.
5. A conclusione dei lavori, la Commissione tecnica trasmette al Responsabile del procedimento i verbali delle sedute e la graduatoria delle proposte progettuali, contenente l'elenco: 1) dei progetti ammessi e finanziabili con i relativi importi, in ordine decrescente di punteggio attribuito; 2) dei progetti "idonei", non finanziabili per esaurimento delle risorse; 3) dei progetti "non idonei", non meritevoli di finanziamento in quanto valutati con punteggio inferiore a 60/100. Le determinazioni della Commissione tecnica hanno natura consultiva e non producono effetti decisori, né vincolano l'adozione dei provvedimenti finali, che restano di esclusiva competenza del Capo del Dipartimento.
6. La graduatoria elaborata dalla Commissione tecnica sarà sottoposta dal Responsabile del procedimento all'approvazione del Capo Dipartimento.
7. Il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti sarà pubblicato nella sezione "*Bandi e Avvisi*" del sito istituzionale del Dipartimento entro il 17 aprile 2026, nonché nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La pubblicazione sul sito della Presidenza avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà, pertanto, inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente agli esiti della valutazione.
8. Il Dipartimento si riserva lo scorrimento della graduatoria nel caso di sopravvenienze finanziarie, procedendo al finanziamento degli interventi collocati quali idonei nelle successive posizioni utili.
9. I punteggi, ai fini della valutazione di merito, saranno attribuiti alle domande ritenute ammissibili secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi specificati nella tabella di cui all'articolo 11.
10. A seguito della pubblicazione della graduatoria di merito, i Soggetti beneficiari sottoscriveranno un Accordo con il Dipartimento regolante i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto proposto.

11. In esito alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al comma 10, il Dipartimento procederà all'assegnazione formale delle risorse ai Soggetti beneficiari mediante decreto di approvazione e contestuale impegno della spesa a valere sul Fondo per l'economia blu, secondo l'ordine di graduatoria, in linea con quanto previsto all'articolo 3 del presente Avviso e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

11. Il Soggetto beneficiario procederà all'avvio delle attività operative, assicurando l'osservanza dei tempi di esecuzione, il rispetto degli *standard* qualitativi e la conformità alle specifiche tecniche approvate. La realizzazione del progetto dovrà essere condotta secondo le tempistiche e le modalità definite nella proposta progettuale approvata.

12. Al termine delle attività di realizzazione, il Soggetto beneficiario presenterà una rendicontazione dettagliata delle attività svolte e delle spese sostenute, in conformità con la normativa vigente e con le disposizioni previste nel presente Avviso.

Articolo 11 **(Criteri di valutazione)**

1. La valutazione delle proposte progettuali è operata sulla base dei criteri di seguito esposti, fino a un punteggio massimo pari a 100 punti. Sono idonei i progetti con punteggio pari o superiore a 60/100.
2. Le proposte di cui all'articolo 1, lettere a) e b) (relative rispettivamente al Lotto "A" e Lotto "B"), saranno valutate secondo il seguente schema in conformità ai criteri di cui all'articolo 2, comma 4, del provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del mare in data 6 agosto 2025:

Criterio	Descrizione	Punteggio
Coerenza con gli obiettivi del FEB	Capacità del progetto di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, di diffondere e favorire la cultura del mare.	fino a 10 punti
Innovazione e sostenibilità	Capacità del progetto di impattare positivamente sull'economia e sull'ambiente anche attraverso l'adozione di materiali ecocompatibili, energie rinnovabili, gestione intelligente delle risorse e infrastrutture resilienti al clima.	fino a 40 punti
Fattibilità tecnica ed economica	Attuabilità e solidità delle soluzioni proposte sotto il profilo tecnico ed economico, anche in coerenza con programmi territoriali (allineamento con PNRR, strategie europee o progetti sovracomunali).	fino a 10 punti
Esperienza e capacità del soggetto proponente	Progetti analoghi a quelli di cui all'art. 6, commi 1 e 2 realizzati nei 5 anni precedenti	fino a 5 punti
Effetto moltiplicatore	Capacità di rilanciare l'economia locale e di generare nuove opportunità lavorative, anche attraverso interventi di recupero delle infrastrutture, degli spazi e degli edifici storici con valenza storica, culturale, sociale e turistica.	fino a 35 punti

3. Per ciascuno dei due lotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), le proposte progettuali saranno classificate dalla Commissione tecnica in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito secondo i criteri di valutazione di cui al comma 2.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più proposte, verrà attribuita priorità alla proposta che presenti un importo di finanziamento inferiore.
5. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 verrà distribuita per ciascun lotto fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria.
6. Nel caso di revoca parziale o totale del finanziamento a favore di un beneficiario ai sensi dell'articolo 13, comma 5, le risorse revocate possono essere riassegnate ad altri progetti considerati idonei ma non beneficiari, seguendo l'ordine della relativa graduatoria.

Articolo 12 **(Modalità di erogazione e rendicontazione)**

1. Successivamente alla registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione degli Accordi sottoscritti con ciascuno dei Proponenti ammessi al finanziamento, il Dipartimento trasferisce le risorse secondo le seguenti modalità, meglio dettagliate negli Accordi medesimi, mediante l'erogazione:
 - a) di una prima quota, a titolo di anticipazione, per un importo pari al 20% del contributo concesso dopo la sottoscrizione dell'accordo;
 - b) di ulteriori quote, entro l'importo massimo del 60% della somma complessiva del finanziamento concesso, sulla base di stati di avanzamento intermedi previa presentazione della relativa documentazione probatoria, della rendicontazione delle attività realizzate nel periodo di riferimento e delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento;
 - c) della quota restante a saldo, pari al 20% del finanziamento, a seguito del collaudo dei lavori o della loro regolare esecuzione o, in mancanza, della dichiarazione di completamento del progetto, previa presentazione di una relazione finale descrittiva di tutte le attività svolte, degli obiettivi raggiunti, nonché della documentazione atta a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della erogazione delle quote da parte del Dipartimento.

Articolo 13 **(Tempistiche)**

1. Entro il termine trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie il Soggetto beneficiario è tenuto a sottoscrivere, con il Dipartimento, l'Accordo finalizzato all'avvio dell'esecuzione del progetto di cui all'articolo 10, comma 10-.
2. Gli interventi oggetto del finanziamento dovranno essere ultimati entro la tempistica fissata nell'Accordo di cui al comma precedente e comunque entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.

Per “*ultimazione dell'intervento*” deve intendersi l'avvenuta approvazione del “collaudo” o “certificato di ultimazione lavori” o verifica di conformità per i servizi e le forniture previsti nel progetto ai sensi dell'art.116 del D.Lgs 36/2023.
3. In caso di inosservanza dei termini individuati dall'Accordo, il Dipartimento si riserva la facoltà di disporre la revoca del finanziamento.
4. A seguito della revoca, il Soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite, secondo le modalità previste dall'Accordo.
5. Rimane salva la facoltà di esercitare il potere di annullamento o di revoca, nonché tutti gli altri poteri di autotutela nei casi e con le modalità previsti dalle normative vigenti.

Articolo 14 **(Attività di monitoraggio e revoca del finanziamento)**

1. La corretta esecuzione del progetto è sottoposta a verifica da parte del Dipartimento, il quale può adottare eventuali provvedimenti conseguenti in caso di riscontrate inadempienze.
2. Il Dipartimento può effettuare verifiche e controlli a campione sulla documentazione presentata dal Beneficiario e revocare il finanziamento concesso nel caso in cui siano accertate dichiarazioni non veritiere rese dal Beneficiario in sede di proposta progettuale o nel corso della sua esecuzione.
3. Può comportare, altresì, la revoca del contributo concesso il mancato rispetto delle tempistiche previste nell'accordo.
4. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Capo del Dipartimento, a seguito di istruttoria. A tal fine, sono valutati, tra l'altro, la gravità dell'inadempimento, il suo impatto sugli obiettivi progettuali e il rispetto del principio di proporzionalità.
5. Il provvedimento di revoca comporta l'avvio del procedimento di recupero delle somme già erogate, previa instaurazione del contraddittorio con il beneficiario.
6. Le somme oggetto di recupero sono versate sul conto corrente di Tesoreria intestato a Presidenza del Consiglio dei ministri n. CC-350-0022330 IBAN IT17E0100004306CC0000000265.
7. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, il Beneficiario:
 - a) fornisce i dati e le informazioni richiesti dal Dipartimento relativi all'avanzamento del progetto;
 - b) garantisce la realizzazione del progetto vigilando sull'operato dei propri fornitori e informando regolarmente il Dipartimento attraverso comunicazioni specifiche e periodiche, secondo le modalità definite nell'Accordo;
 - c) riporta su qualsiasi documento, sito *web*, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato, in tutto o in parte, dal Fondo per l'Economia blu;
 - d) si impegna a fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche *online*, sia *web* che *social* e a fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste dall'Amministrazione responsabile per tutta la durata del progetto.

Articolo 15 **(Responsabile-del Procedimento)**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Direttore *pro-tempore* dell'Ufficio I "Affari Generali e Gestione Amministrativa" - del Dipartimento.

Articolo 16 **(Riservatezza e trattamento dei dati)**

1. I dati personali forniti in esecuzione della presente procedura saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche del mare con sede in Via dei Robilant, 11 – 00194 Roma. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Capo del Dipartimento per le Politiche del mare. Il responsabile per il trattamento dei dati personali, per la presente procedura è il Direttore dell'Ufficio I "Affari Generali e Gestione Amministrativa" - del Dipartimento.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento (UE) n. 2016/679. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Dipartimento in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e

telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Il Dipartimento tratta i dati personali forniti esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti degli obblighi legali connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e scopi istituzionali.
4. Con la partecipazione al presente Avviso, i Proponenti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare saranno pubblicati e diffusi tramite il sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui al presente Avviso e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.
7. L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso - ovvero ad altre autorità di controllo eventualmente competenti.

Articolo 17 ***(Pubblicità)***

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, nonché su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, sezione Amministrazione trasparente – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici. È parimenti data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale.
2. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Avviso saranno comunicate con le stesse modalità di cui al comma 1 e i Proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche o integrazioni pubblicate.
3. L'elenco dei progetti finanziati sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, sezione Amministrazione trasparente – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

Articolo 18 ***(Disposizioni finali)***

1. La presentazione della domanda non comporta in alcun caso il riconoscimento automatico del contributo.
2. Il Dipartimento si riserva di verificare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni rese dai Proponenti, anche mediante controlli successivi.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si applicano le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Amm. Sq. Pierpaolo RIBUFFO)